



MEDLAVECM

RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE POTENZIALE E DELIBERATA: DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Ruolo e funzioni del medico competente

ROMA 24-25 NOVEMBRE 2017
HOTEL VILLA CARPEGNA

27 crediti ECM

PREMESSA

Riflessioni e indicazioni per un'efficace collaborazione del medico competente alla valutazione del rischio biologico, concentrandosi sugli obblighi e le criticità, gli aspetti da considerare nella valutazione e nell'attuazione di procedure preventive e di profilassi.

Strumenti a disposizione del medico competente.

La sessione si pone di affrontare il rischio da esposizione deliberata e potenziale ad agenti biologici a 360°, in ambiente sanitario, negli ambienti di lavoro, nei lavoratori soggetti a trasferte in luoghi a rischio epidemiologico, soffermandosi anche sugli aspetti vaccinali e sulle procedure post esposizione. E' opinione comune che il rischio biologico sia uniformemente presente nelle attività sanitarie. Un esame approfondito permette di evidenziare come nella maggior parte delle attività questo sia un rischio prevalentemente infortunistico nei confronti del quale il controllo sanitario più efficace è rappresentato dalla applicazione delle procedure per la notifica ed il successivo follow-up dell'incidente a rischio biologico. I dati di letteratura così come quelli desunti dalla VdR permettono di affermare che il rischio di contrarre patologie infettive a trasmissione aerea, per aerosol e per contatto non sia nella maggior parte delle attività sanitarie significativamente superiore a quello presente nella popolazione generale (rischio generico), se non in occasione di fatti epidemici circoscritti. Pertanto si ritiene che nelle unità operative a rischio generico non sia necessario istituire la sorveglianza sanitaria periodica, come del resto previsto dall'art. 271 c.4 del D.Lgs. 81/2008.

Viceversa in alcune specifiche unità operative, per compito istituzionale o per altri motivi contingenti, la presenza di pazienti con patologie infettive trasmissibili configura un rischio significativamente maggiore rispetto alla popolazione generale e rispetto agli altri reparti (rischio generico aggravato): in questi casi si ritiene opportuno istituire la sorveglianza sanitaria periodica. In caso di uso deliberato di agenti biologici (ad esempio in Microbiologia) va istituita la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. In conclusione si propone un approccio differenziato sulla base della caratterizzazione del rischio.

Il rischio biologico, disciplinato dal titolo X del Decreto Legislativo 81/08, può essere presente anche in ambienti non sanitari per:

- Uso deliberato di agenti biologici patogeni
- Possibile presenza potenziale di agenti biologici patogeni

Negli ambienti di lavoro non sanitari un rischio biologico per la salute può essere presente:

- nelle attività contemplate dall'allegato XLIV (industria alimentare, agricoltura, allevamenti, smaltimento rifiuti, depurazione delle acque)
- in numerose altre attività nelle quali comunque è possibile venire a contatto, per motivi professionali, con agenti biologici patogeni; ad esempio: silvicoltura, costruzioni, scavi, metalmeccanica, case e residenze protette, assistenza sociale, asili nido e scuole materne, polizia municipale, forze dell'ordine, esercito, protezione civile, vigilanza privata, lavoro all'interno di ambienti climatizzati artificialmente o in prossimità di impianti di torri di raffreddamento, ecc.
- Lavoratori Trasfertisti

In tutti i casi il Datore di Lavoro, avvalendosi della collaborazione del RSPP e del Medico Competente, previa consultazione del RLS, deve effettuare la valutazione dei rischi, adottare le norme e procedure di prevenzione e sicurezza, momento che non può prescindere la valutazione e il supporto del Medico Competente.



ROMA
HOTEL VILLA CARPEGNA
Via Pio IV, 6 Roma
24-25 NOVEMBRE
2017

MEDLAVECM
Dr.ssa Elena Cipresso
tel 3400750760
mail. formazione@medlavecm.it
www.medlavecm.net

